



# REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE  
TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA

SETTORE TUTELA DEL PAESAGGIO E  
DEMANIO MARITTIMO



aoorlig - r\_liguri - Regione Liguria  
Prot-2023-0334925  
del 11/04/2023

**Oggetto:** procedura d'Intesa Stato-Regione ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 s. m. e i. per l'approvazione del progetto relativo a:

adeguamento impiantistico del tunnel Bargagli – Ferriere (Galleria Paolo Emilio Taviani) sulla strada Statale n. 225 “della Fontana Buona”.

**Comune di:** Bargagli (GE).

**Richiedente:** A.N.A.S. S.p.A.

Servizio Urbanistica

Pratica n. 5027

Fascicolo n. 11.6.2.0.0-2022/143

Settore Tutela del Paesaggio  
e Demanio Marittimo

Pratica n. 44.755

Fascicolo n. 11.6.8.0.0-2022/327

Al Provveditorato Interregionale  
OO.PP. Piemonte-Valle d'Aosta-  
Liguria

Sede Coordinata di Genova

Viale B. Partigiane, 2

16122 GENOVA (GE)

p.c. Alla Soprintendenza Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio per la Città  
Metropolitana di Genova e la  
Provincia della Spezia

Via Balbi, 10

16126 GENOVA (GE)

Al Comune di Bargagli

Area Sviluppo del Territorio

Via Aimone Martini, 257

16021 BARGAGLI (GE)

Trasmessa via p.e.c.

## **Determinazione di assenso**

Si fa riferimento alla nota, corredata di elaborati grafici scaricabili tramite apposito link, protocollo n. 9765 dell'11 novembre 2022, qui pervenuta via p.e.c. lo stesso 11 novembre 2022 ed assunta al protocollo generale n. Prot-2022-1258246 pari data, con la quale il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte-Valle d'Aosta-Liguria, sede coordinata di Genova, ha avviato, ai sensi D.P.R. n. 383/1994 s. m. e i., il procedimento di Intesa Stato-Regione ed ha contestualmente indetto, ai sensi dell'art. 14bis, comma 2, della L n. 241/1990 s. m. e i., una Conferenza di Servizi in forma semplificata e modalità asincrona, volta all'approvazione, sotto il profilo urbanistico, territoriale e paesaggistico, dell'intervento in oggetto indicato.

Con nota n. Prot-2022-1299022 del 25 novembre 2022 il Servizio regionale Urbanistica ha richiesto integrazioni e chiarimenti sia per quanto concerne i rapporti tra le nuove opere e la Strumentazione Urbanistica comunale vigente che per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici.

Successivamente con nota protocollo n. 85694 del 6 febbraio 2023, qui pervenuta via p.e.c. lo stesso 6 febbraio 2023 ed assunta al protocollo generale n. Prot-2023-0144894 stessa data, l'A.N.A.S. S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa ed i chiarimenti come sopra richiesti.

Al riguardo si rileva quanto segue.

Il progetto presentato dall'A.N.A.S. S.p.A. prevede l'adeguamento, alle vigenti normative in materia di sicurezza, degli impianti antincendio, della galleria Paolo Emilio Taviani posta sul raccordo stradale tra la S.S. n. 45 "Val di Trebbia" e la S.S. n. 225 della Fontanabuona, realizzato nei primi anni '70 e che si estende per una lunghezza complessiva di 4,4 km, di cui circa la metà in galleria.

La soluzione progettuale prospettata propone la realizzazione, in corrispondenza dei due imbocchi, lato Genova e lato Chiavari, delle nuove cabine MT/BT, degli impianti dell'antincendio e delle vasche di raccolta delle acque provenienti dalla carreggiata.

In particolare è prevista la realizzazione di due nuove cabine di trasformazione (da media a bassa tensione) in corrispondenza dei due imbocchi, rispettivamente di dimensioni di pianta pari a mt. 18 x 7 (lato Genova) e mt. 15,50 x 8,50 (lato Chiavari), entrambe di altezza massima di mt. 4,25, costruite con struttura prefabbricata in c.a., intonacata e tinteggiata con i colori tipici delle preesistenze, e con copertura a due falde e rivestimento in guaina ardesiata.

Per l'adeguamento dell'impianto antincendio verranno realizzati due nuovi locali tecnici prefabbricati, uno per ogni imbocco in corrispondenza delle due vasche interrate, all'interno dei quali saranno installate le apparecchiature dei gruppi di pompaggio ed i gruppi elettrogeni per il funzionamento in caso di emergenza.

Le due aree interessate dai lavori verranno opportunamente delimitate con una recinzione metallica lungo la quale è prevista la posa in opera di una siepe sempreverde.

Il progetto si completa con la previsione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, interni alla galleria, con particolare riferimento al rivestimento della volta della stessa con pannelli drenanti, oltre alla realizzazione, a seguito dei risultati dello studio idraulico del rio della Valle, di un paramento murario "in ombra" a quello già esistente, posto lato monte, al fine di mitigare il rischio di esondazione in caso di piena.

### **DISCIPLINA TERRITORIALE**

Sotto il profilo urbanistico e territoriale le aree interessate dai lavori come sopra descritti sono disciplinate dalla seguente strumentazione:

- a) Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (approvato con D.C.R. n. 6/1990 s. m. e i. da ultimo modificato con D.C.R. n. 18 del 2 agosto 2011) con riferimento al sub assetto insediativo le opere previste dal progetto in esame interessano:

all'imbocco lato Genova le aree, interessate dai lavori, sono classificate come **zona IS-MA** (Insediamenti Sparsi soggetti al regime normativo di Mantenimento), disciplinata dall'art. 49 delle relative Norme di Attuazione; in tale zona sono consentiti quegli interventi di nuova edificazione e sugli edifici esistenti, nonché di adeguamento della dotazione di infrastrutture, attrezzature e impianti che il territorio consente nel rispetto delle forme insediative attuali e sempre che non implicino né richiedano la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica omogeneamente diffusa;

viceversa, le opere all'imbocco lato Chiavari ricadono in **zona ANI-MA** (Aree non insediate assoggettate al regime normativo del Mantenimento), disciplinata dall'art. 52 delle richiamate Norme di Attuazione, in cui, pur in

presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale; l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti; sono consentiti unicamente quegli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi;

- b) Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Bargagli (approvato con D.P.G.R. n. 58 del 5 marzo 1999)

**zone soggette a vincoli speciali – Viabilità** – disciplinate dall'art. 54 delle Norme di Attuazione, in particolare la viabilità in oggetto è identificata come "Strade di tipo 7" ovvero pubbliche veicolari d'importanza territoriale (Strade Statali).

Le zone oggetto di intervento sono sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi degli articoli 1 e seguenti del Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 s. m. e i. e pertanto dovrà essere acquisita, da parte del Comune di Bargagli, la pertinente autorizzazione.

Ancora, tali zone non risultano classificate, dalla D.G.R. n. 328/2006, come Siti di Interesse Comunitario.

Infine gli interventi previsti all'imbocco della galleria lato Genova, oltre ad interessare il tratto tombinato del rio Eo, ricadono in un'area che il vigente Piano di Bacino stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del torrente Bisagno, approvato con D.C.P. n. 171 del 22 novembre 2011, da ultimo modificato con D.G.P. n. 124 del 22 settembre 2014, classifica "ad elevata suscettività al dissesto" (Pg3b), e che gli stessi sono ricompresi all'interno dell'area speciale B<sub>2</sub> (Discariche dismesse e riporti antropici).

Per tali ultimi aspetti si richiama l'assenso rilasciato dal Settore regionale Difesa del Suolo Genova con nota n. Prot-2023-0293876 del 21 marzo 2023.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Servizio regionale Urbanistica si ritiene che le opere previste dal progetto siano:

1. compatibili con le indicazioni e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, esaminato con particolare riferimento al regime normativo - sub assetto insediativo – delle zone IS-MA e ANI-MA in quanto tali da rispondere a precise esigenze di carattere funzionale, legate in particolare alla necessità di garantire l'adeguamento alla Direttiva 2004/54/CE, come recepita dal D. Lgs. n. 264/2006 (sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea) della galleria esistente, senza incidere in misura paesaggisticamente percepibile sullo stato dei luoghi, avuto motivo alla destinazione d'uso dei nuovi manufatti ed alle loro dimensioni plano-volumetriche, di talché gli stessi, rientrando in una "*razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*", risultano coerenti con gli obbiettivi del richiamato PTCP ed in particolare con quelli enunciati dagli artt. 52 e 54 delle relative N.d.A.;
2. conformi con le previsioni e le prescrizioni del P.R.G. del Comune di Bargagli in quanto ricadenti all'interno delle aree destinate alla Viabilità

pubblica esistente in quanto comportanti impianti strettamente necessari all'esercizio dell'infrastruttura viaria e volti a garantirne la protezione e la funzionalità e senza modifiche delle caratteristiche funzionali della stessa; inoltre tali interventi rientrano fra quelli individuati dall'art. 13ter della l.r. n. 16 del 6 giugno 2008.

### **VINCOLI E PROFILI PAESAGGISTICI**

Le opere previste dal progetto in esame ricadono in aree assoggettate al vincolo paesistico paesistico-ambientale "generico" (a tutela della fascia dei 150 mt. dai corsi d'acqua pubblici), imposto a norma del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985, oggi corrispondente all'art. 142, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 s. m. e i.

La competenza in merito alle valutazioni in ordine agli aspetti paesaggistici è in capo all'Amministrazione regionale per effetto dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 13/2014 s. m. e i. ("Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio"), come da ultimo modificata dalle l.r. n. 1/2020 e n. 9/2020.

La nuova soluzione progettuale, così come da ultimo modificata a seguito dell'incontro con i progettisti incaricati, prevede da un lato la realizzazione di manufatti ed impianti, necessari per la messa in sicurezza della galleria Paolo Emilio Taviani, con caratteristiche tipologiche e formali adeguate alla loro particolare destinazione d'uso e dall'altro propone l'impiego di materiali e finiture, da adottarsi nelle parti esterne a vista, tali da garantirne un corretto inserimento nel contesto d'ambito.

Inoltre il progetto prevede una adeguata sistemazione delle aree esterne residuali anche attraverso la messa a dimora, lungo la nuova recinzione, di una siepe di arbusti sempreverde che contribuisce a mitigare la percezione visiva dei nuovi volumi dalla viabilità pubblica contermina.

Dette opere in progetto risultano pertanto compatibili con le finalità del vincolo paesaggistico posto a tutela del bene pubblico interessato di cui all'art. 142, comma 1, lett. c), del citato D. Lgs. n. 42/2004 e s. m. e i.

Tuttavia, al fine di una migliore qualificazione delle stesse, anche alla luce di una salvaguardia dei valori paesaggistici dell'ambito interessato, è necessario prescrivere che:

- i prospetti dei fabbricati siano intonacati, come peraltro descritto nella Relazione Paesaggistica a corredo, con arenino fine e tinteggiati con materiali tradizionali e con l'uso di colorazione tenue scelta fra quelle della gamma delle terre;
- i serramenti siano di colore in grigio o alternativa verde scuro;
- considerate le caratteristiche e le destinazioni d'uso dei nuovi manufatti da realizzare, avuto riguardo al contesto nel quale gli stessi si collocano, eventuali loro limitati discostamenti planimetrici, non superiori a cm. 50,00, nonché contenute modifiche sotto il profilo plano-altimetrico ricomprese entro il limite del 5%, di quanto in oggi ritenuto assentibile, sono da intendersi già autorizzati ai fini paesaggistici.

### **DETERMINAZIONE DI ASSENSO**

Sulla base di quanto sopra si rende assenso sul progetto in parola, dando esplicitamente atto che tale determinazione comporta, per quanto di competenza della Vice Direzione Territorio:

- l'attestazione, sotto il profilo pianificatorio ed urbanistico, della conformità urbanistica e territoriale delle opere previste;
- sotto il profilo paesaggistico, assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del richiamato D. Lgs. n. 42/2004 s. m. e i. a condizione che vengano integralmente rispettate le prescrizioni sopra riportate.

L'autorizzazione ha efficacia per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento finale, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Scaduto il suddetto termine senza che i lavori autorizzati siano stati conclusi, per l'esecuzione delle opere a completamento degli stessi dovrà essere acquisita una nuova autorizzazione paesaggistica. Resta fermo che, in caso di varianti, da apportare al progetto originariamente autorizzato che eccedano i limiti di cui all'Allegato A) del D.P.R. n. 31/2017, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 s. m. e i.

La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione come sopra rilasciata secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 4, della l.r. 13/2014 s. m. e i.; in particolare, il titolare della presente autorizzazione paesaggistica (a seguito dell'ultimazione dei lavori e contestualmente all'avvio dei procedimenti relativi all'agibilità e/o al collaudo finale o ancora alla comunicazione di fine lavori) deve trasmettere al Settore regionale Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni imposte, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle opere medesime, riportante la data di riferimento.

Gli elaborati del progetto come sopra assentito, depositati e acquisiti in formato digitale agli atti delle competenti Strutture regionali, sono corrispondenti a quelli scaricati dai link indicati nelle richiamate note n. 9765 dell'11 novembre 2022 e n. 85694 del 6 febbraio 2023.

Al presente assenso, reso all'Amministrazione procedente ai fini dell'assunzione della determinazione conclusiva nell'ambito della procedura di Intesa Stato-Regione attivata ai sensi del D.P.R. n. 383/1994 s. m. e i., non seguirà altro ulteriore provvedimento regionale sotto i profili che qui competono.

Distinti saluti.

Il Direttore  
(Ing. Alessandro Croce)

SM/MF